

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - DEFINIZIONI

"Aggiudicatario" o "Contraente"	Il soggetto, anche singolo o raggruppato, a cui sarà affidata l'esecuzione del servizio all'esito della presente procedura di gara.
"Capitolato"	Il presente Capitolato d'onori che definisce i contenuti fondamentali del servizio e fissa le procedure per la presentazione dell'offerta e per lo svolgimento della gara.
"Amministrazione" o "Amministrazione committente" o "Stazione appaltante"	Il Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per la Programmazione e i Programmi Europei, in qualità di Amministrazione titolare del Programma Operativo e competente per l'attivazione delle attività inerenti alla verifica e al controllo delle operazioni finanziate dal PON "Reti e Mobilità".
"Contratto"	Il contratto che, all'esito della presente gara, l'Amministrazione committente stipulerà con l'Aggiudicatario del servizio.
"Offerente" o "Concorrente"	Le imprese, singole o raggruppate, che presentano la propria offerta in vista dell'affidamento dell'appalto.
"PON Reti e Mobilità" o "Programma Operativo" o "PON"	Il Programma Operativo Nazionale "Reti e Mobilità" 2007-2013 per l'Obiettivo Convergenza, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)6318 del 7 dicembre 2007.
"Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013" o "QSN"	Il documento, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, con cui è stato definito un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali. Il Quadro restituisce la strategia e le priorità di azione della politica regionale unitaria (finanziata da risorse aggiuntive, sia comunitarie che nazionali), gli obiettivi generali e specifici di tale azione, la partecipazione dei fondi comunitari e le altre fonti finanziarie, nonché i territori ammissibili per il periodo di programmazione 2007-2013.
"Servizio"	Il servizio oggetto della presente gara, consistente nell'Assistenza tecnica e supporto all'Autorità di Audit nello svolgimento delle attività connesse all'applicazione della regolamentazione comunitaria e nazionale relativamente ai controlli finanziari di secondo livello sulle operazioni finanziate nell'ambito del PON "Reti e Mobilità" 2007-2013.

ART. 2 - CONTESTO

Già in preparazione e nel corso del periodo di programmazione 2000-2006 è stata dedicata, in sede europea, specifica e maggiore attenzione rispetto al precedente ciclo programmatorio (1994-1999) affinché vi sia una migliore definizione, fra i diversi livelli di responsabilità, e una corrispondente sana gestione del circuito finanziario e informativo degli interventi cofinanziati dall'Unione, nonché il controllo complessivo di tale circuito.

La maggiore attenzione riservata ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali è andata via via rafforzandosi nel corso del periodo 2000-2006, pervenendo al pieno riconoscimento (con l'approvazione del Regolamento CE n. 438/2001) che una delle garanzie dell'efficacia della gestione dei fondi strutturali sia data dall'efficienza della sorveglianza, dalla chiarezza nella definizione delle responsabilità in materia, e dalla distinzione delle funzioni di gestione da quelle di controllo.

I predetti principi di efficacia, chiarezza e trasparenza dei sistemi di gestione e controllo delle operazioni cofinanziate Ue vengono affermati con ancora più vigore nel ciclo programmatorio 2007-2013, tanto da costituire uno dei "punti chiave" dei nuovi Regolamenti comunitari.

Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 (artt. 58-62 e 70-71), nel confermare i principi fondamentali in materia di gestione, sorveglianza e controllo dei programmi operativi messi in campo per il 2000-2006, apporta infatti

modifiche significative nei riguardi degli organismi preposti a tali funzioni: l'Autorità di Certificazione (AdC) e l'Autorità di Audit (AdA) sostituiscono, rispettivamente, l'Autorità di Pagamento e gli organismi di controllo definiti dalla precedente regolamentazione.

In particolare si assiste, oltre all'attribuzione di responsabilità ulteriori all'Autorità di Gestione (AdG), sia ad una migliore definizione delle responsabilità poste in capo alla Commissione e agli Stati membri per la gestione e il controllo dei sistemi nel loro complesso (artt. 70-74 del Regolamento CE n. 1083/2006), sia ad un rafforzamento del ruolo dell'Autorità di Audit. L'AdA è infatti chiamata a svolgere funzioni di supervisione e controllo – anche in corso d'opera – con riferimento tanto ai profili “strategici” quanto a quelli più “operativi” dei sistemi (strategia di audit, audit di sistema, audit delle operazioni). Il principio di maggiore efficacia di cui devono connotarsi i sistemi di gestione finanziaria dei programmi 2007-2013 è strettamente legato al grado di affidabilità dei sistemi stessi e all'ammontare delle risorse in gioco.

Per il periodo 2007-2013 il principio di una maggiore efficacia dei sistemi di gestione e di controllo degli interventi assume dunque – assieme a quelli che, contestualmente, vogliono anche una maggiore semplificazione delle procedure e un maggiore decentramento delle responsabilità – ruolo nodale e imprescindibile ai fini di una piena ed efficace implementazione del PON “Reti e Mobilità”.

Al contesto normativo così sintetizzato si è riferito il Programma nei paragrafi dedicati alla materia. Entro dodici mesi dall'approvazione del Programma Operativo, e in ogni caso prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio, il Ministero è tenuto a trasmettere alla Commissione la descrizione dei propri sistemi di gestione e controllo, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi: Autorità di Gestione e di Certificazione ed eventuali Organismi intermedi; Autorità di Audit ed eventuali altri organismi incaricati di svolgere verifiche sotto la responsabilità di quest'ultima.

I sistemi di gestione e controllo saranno elaborati in conformità a quanto disposto dagli articoli da 58 a 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché definiti d'intesa con l'IGRUE che, in qualità di Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit, esprime il parere di cui all'art. 71.2 del medesimo Regolamento, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.

La responsabilità primaria del controllo finanziario spetta al Ministero delle Infrastrutture in quanto titolare dell'intervento.

Il sistema di controllo è articolato in:

- controlli di 1° livello, ossia controlli ordinari effettuati in concomitanza all'attuazione delle operazioni e parte integrante della stessa, sviluppati a cura: del Beneficiario, del Responsabile del Servizio/Ufficio individuato, dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
- controlli di 2° livello, ovvero controlli tesi a verificare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, la loro idoneità a fornire informazioni circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità delle relative transazioni economiche.

ART. 3 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio oggetto del presente Capitolato riguarda l'assistenza tecnica e il supporto all'Autorità di Audit nello svolgimento delle attività connesse all'applicazione della regolamentazione comunitaria (art. 62 del Regolamento CE n. 1083/2006) e nazionale relativamente ai controlli finanziari di secondo livello sulle operazioni finanziate nell'ambito del PON “Reti e Mobilità” 2007-2013, ivi compresa la redazione della documentazione necessaria a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione e controllo contenute nel Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 e nel Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.

In particolare, ai fini di rispondere efficacemente alle nuove esigenze regolamentari il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere orientato a soddisfare prioritariamente tre distinti profili esigenziali:

1. supportare l'Autorità di Audit nella definizione di una strategia complessiva di audit, sia con riferimento a quanto espressamente disposto dalla regolamentazione comunitaria (art. 62.1.c del Reg. CE n. 1083/2006 e art. 18 del Reg. CE n. 1828/2006) che operando secondo la logica della programmazione unitaria espressa dal QSN;

2. supportare l'Autorità di Audit nell'effettuazione dell'audit dei sistemi (art. 62.1.a del Reg. CE n. 1083/2006), con specifico riguardo alla complessità del Programma e alla platea di attori variamente coinvolti nella sua attuazione e gestione (Enti/Soggetti esterni all'Amministrazione titolare);
3. supportare l'Autorità di Audit nell'effettuazione dell'audit delle operazioni (art. 62.1.b del Reg. CE n. 1083/2006 e artt. 16-17 del Reg. CE n. 1828/2006), contribuendo a:
 - il campionamento dei progetti su cui svolgere i controlli di secondo livello;
 - lo svolgimento dei controlli in loco.

Le attività di verifica e controllo devono essere finalizzate alla redazione di Rapporti annuali di controllo e di un Rapporto finale di controllo da presentare alla Commissione, nonché al rilascio di una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo e la legittimità delle relative transazioni economiche e, qualora si tratti di chiusura parziale, la legittimità e regolarità della spesa in questione.

Nello svolgimento delle attività di servizio richieste con il presente Capitolato, il Concorrente dovrà fare riferimento alla regolamentazione comunitaria, ai documenti programmatici elaborati dall'Amministrazione, alle linee guida e alla manualistica predisposte, sia a livello comunitario che nazionale, in materia di sistemi di gestione e controllo e di ammissibilità delle spese.

Il servizio dovrà essere espletato presso il Ministero delle infrastrutture, nonché presso le sedi degli enti competenti e degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PON Reti e Mobilità 2007/2013. I relativi oneri si intendono compresi e compensati nell'ambito del corrispettivo contrattuale.

Si precisa che il servizio di controllo è incompatibile con lo svolgimento di qualsivoglia altro incarico nell'ambito del PON "Reti e Mobilità" 2007-2013. Pertanto, ove l'affidatario del servizio di controllo dovesse risultare aggiudicatario di altro incarico nell'ambito del PON "Reti e mobilità" 2007-2013, sarà tenuto a scegliere, entro e non oltre 10 giorni dalla apposita richiesta scritta che verrà formulata dall'Amministrazione, quale servizio intende svolgere. La mancata comunicazione di tale scelta comporterà la revoca dell'affidamento di tutti gli incarichi di cui trattasi.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 3, è tenuto a:

- partecipare, previa indicazione di un proprio referente, alle riunioni del Comitato di Sorveglianza e del Comitato di Indirizzo e Attuazione (CIA) istituito – come previsto dal QSN – con Decreto del Ministro prot. 0002799-21/02/07 del 16.02.07 ai fini di massimizzare le sinergie e di garantire il coordinamento dei diversi interventi della politica regionale unitaria;
- partecipare ad incontri di lavoro, riunioni, tavoli tecnici con l'Autorità di Audit, le altre Autorità del Programma e i Beneficiari degli interventi finanziati;
- svolgere il servizio in stretto contatto e sinergia con i competenti Uffici dell'Amministrazione e dei Soggetti responsabili dell'attuazione delle Linee di intervento;
- garantire l'interazione con i Soggetti affidatari dei servizi di "Assistenza tecnica", di "Monitoraggio", con il Valutatore indipendente e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NuVal) del Ministero delle Infrastrutture;
- redigere i documenti nel rispetto dei Regolamenti comunitari e dei contenuti del Programma sulla base delle scadenze concordate con l'Autorità di Audit;
- fornire indicazioni, giudizi e suggerimenti all'Autorità di Audit e, più in generale, all'Amministrazione e ai Beneficiari con modalità "problem setting" e "problem solving", utili a una efficace ed efficiente implementazione del sistema di gestione e controllo del Programma nel suo insieme e delle singole operazioni ammesse a beneficio;
- segnalare all'Amministrazione committente, per iscritto e con la massima tempestività, ogni circostanza o difficoltà che dovesse insorgere durante la realizzazione di quanto previsto contrattualmente.

ART. 5 - IMPORTO A BASE DI GARA

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono finanziate attraverso fondi comunitari (FESR) e nazionali (Fondo di rotazione ex Legge n. 183/1987). L'importo stimato previsto per l'appalto è di Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) IVA esclusa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto all'art. 57, comma 5, lett. a) e b), del D.Lgs. 163/06.

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 81, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e secondo quanto stabilito al successivo art. 83.

Il Concorrente dovrà pertanto presentare, con le modalità previste dal disciplinare di gara, un'offerta articolata in due parti distinte:

- "Offerta tecnica"
- "Offerta economica".

ART. 7 - CONTENUTO OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica deve contenere la descrizione analitica delle modalità con cui verranno svolte le varie fasi dell'attività di assistenza tecnica per l'attuazione, sorveglianza e verifica del Programma delineate nel Bando di gara e nel presente Capitolato con indicazione del sostegno tecnico e operativo da fornire, delle attività e degli elaborati da realizzare e dei relativi tempi di esecuzione e consegna.

In particolare, l'Offerta tecnica deve contenere:

1. Metodologia di espletamento del servizio: l'Offerente dovrà provvedere alla definizione del disegno di assistenza tecnica e alla descrizione dell'approccio metodologico che si intende utilizzare per l'espletamento del servizio richiesto dal Bando di gara e dal Capitolato d'oneri;
2. Piano di lavoro: l'Offerente dovrà definire le modalità organizzative, i tempi, la tipologia, i contenuti e la periodicità degli output connessi all'espletamento del servizio;
3. Descrizione dell'articolazione e dell'organizzazione del Gruppo di Lavoro previsto per la realizzazione del servizio e avente i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi minimi:
 - un esperto coordinatore con almeno 10 anni di esperienza nel settore oggetto dell'appalto che funga da responsabile e coordinatore scientifico ed operativo;
 - tre esperti con esperienza almeno quinquennale, rispettivamente in ciascuno dei seguenti aspetti metodologico-funzionali:
 - procedure amministrative, appalti pubblici e normativa comunitaria;
 - rendicontazione, monitoraggio e certificazione delle spese, ecc., nell'ambito delle politiche comunitarie;
 - tecniche e metodi di campionamento;
 - quattro esperti in contabilità pubblica e/o certificazioni di bilancio e analisi dei processi.

L'Offerente dovrà provvedere all'illustrazione delle modalità organizzative e di funzionamento del Gruppo di Lavoro per l'espletamento del servizio richiesto e la sua coerenza con la metodologia e le attività proposte. Di ciascun componente il Gruppo di Lavoro dovrà essere allegato il relativo curriculum, come previsto nel Disciplinare di gara.

L'Offerta tecnica dovrà essere contenuta in una relazione di massimo 50 cartelle, escluse le tabelle, gli elaborati grafici e i curricula.

L'Offerta tecnica dovrà contenere altresì, a pena di inammissibilità, una dichiarazione con la quale il legale rappresentante attesta di essere in possesso della dichiarazione di impegno, sottoscritta da ciascun componente del costituendo Gruppo di Lavoro, a non assumere, in caso di aggiudicazione, incarichi a favore

di questa o di altre Amministrazioni, sia a livello centrale che locale, aventi ad oggetto servizi di consulenza, progettazione e/o assistenza tecnica per attività finanziate dal PON "Reti e Mobilità".

Durante l'esecuzione del servizio le professionalità indicate nell'Offerta tecnica possono essere sostituite con professionalità di analoga esperienza previa valutazione e approvazione del relativo curriculum da parte dell'Amministrazione committente. La pendenza dell'autorizzazione dell'Amministrazione non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte e non costituisce motivo legittimo di sospensione o dilazione della prestazione del servizio.

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione dell'appalto avviene, ai sensi dell'art 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente di importanza:

- Offerta tecnica (max punti 85/100)
- Offerta economica (max punti 15/100)

Per l'Offerta tecnica i punti sono così articolati:

- max 45 punti, caratteristiche metodologiche e qualità del servizio dell'offerta in termini di:
 - qualità e coerenza complessiva dell'Offerta tecnica;
 - metodologia prevista, per ciascun ambito di attività, per lo svolgimento del servizio.
- max 10 punti, proposte migliorative rispetto a quanto indicato agli artt. 3, 4 e 7 del presente Capitolato.
- max 30 punti, modalità di erogazione del servizio in termini di:
 - coerenza ed articolazione del piano di lavoro;
 - articolazione e organizzazione del Gruppo di Lavoro, rispetto sia all'oggetto della prestazione (come descritto al precedente art. 3) sia a quanto sviluppato dall'Offerente in sede di Offerta tecnica;

Per l'Offerta economica il punteggio è attribuito secondo la formula:

$$P = (pb/po)^{1/2} \cdot 15$$

Dove:

- P = punteggio attribuito
- Pb = prezzo più basso
- Po = prezzo offerto
- 15 = punteggio massimo dell'offerta economica

Il servizio sarà aggiudicato al Soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti relativi all'Offerta tecnica e all'Offerta economica.

Nel caso in cui due o più Società/Imprese partecipanti alla gara ottengano lo stesso punteggio complessivo l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio in relazione agli elementi tecnici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente Capitolato nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, non vengano ritenute convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto, le offerte pervenute.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di un solo soggetto la cui offerta sia ritenuta valida.

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avviene secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 in forma pubblica amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante. L'Aggiudicatario verrà invitato per iscritto a stipulare il contratto.

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO

Successivamente alla stipula del contratto e dopo la registrazione del decreto di approvazione dello stesso da parte degli Organi di Controllo, l'avvio delle prestazioni è dato con apposito verbale redatto in contraddittorio tra il Contraente ed il Responsabile del procedimento.

Dalla data del menzionato verbale decorrerà il tempo utile per la realizzazione del servizio che avrà durata fino al 31 dicembre 2015.

L'ultimazione delle prestazioni è accertata mediante redazione da parte del Responsabile del procedimento, in contraddittorio con il Contraente, di un apposito verbale.

ART. 11 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l'importo della garanzia per l'esecuzione del contratto è pari al 10% dell'importo contrattuale, con eventuale applicazione degli aumenti previsti dal medesimo art. 113.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di regolare collaudo del servizio prestato.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione..

ART. 12 - PAGAMENTI – PENALI - COLLAUDO

Il compenso verrà così corrisposto:

- a) il 10% dell'importo del contratto dopo la stipula dello stesso, e previa approvazione da parte dell'Amministrazione, del Programma operativo del servizio, inteso quale documento complementare e di dettaglio del Piano di lavoro, con la descrizione analitica delle attività da porre in essere in attuazione dello stesso Piano di lavoro, al fine di assicurare un più efficace e funzionale coordinamento del servizio medesimo. Il Programma operativo del servizio deve essere presentato entro 30 gg. dall'avvio delle prestazioni ed è approvato dall' Amministrazione nei successivi 30 gg. Il Programma operativo è aggiornato con cadenza almeno annuale, o, qualora se ne ravvisi la necessità, su richiesta dell'Amministrazione;
- b) pagamenti in rate semestrali posticipate, fino a concorrenza dell'80% dell'importo del contratto;
- c) il residuo 10% a conclusione delle attività oggetto del servizio affidato e dopo l'avvenuto favorevole collaudo delle prestazioni.

Il primo semestre di riferimento decorre dalla data di inizio del servizio, come indicato all'articolo 10.

I pagamenti di cui alle lett. b) e c) saranno effettuati su presentazione, rispettivamente, di una Relazione semestrale sull'attività svolta nel periodo di riferimento e di una Relazione finale contenenti:

- una descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del Gruppo di Lavoro impiegato;
- l'elenco dei documenti prodotti, con le relative lettere di trasmissione all'Amministrazione;
- una tabella contenente l'indicazione delle giornate/uomo impiegate, partitamente per ciascuna professionalità indicata in sede di offerta (coordinatore, senior, junior, ecc.) e l'avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nel piano di lavoro e nei suoi successivi aggiornamenti;
- fattura redatta nei modi di legge.

La maturazione dei pagamenti di cui alle lett. a) e b) sarà attestata dal Referente dell'Amministrazione, di cui all'art. 17 del presente Capitolato, a seguito della quale l'Aggiudicatario potrà emettere la corrispondente e regolare fattura. Tale attestazione si intenderà in ogni caso acquisita trascorsi quarantacinque (45) giorni dalle scadenze sopra indicate.

Il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Aggiudicatario. Con il prezzo offerto, l'Aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio rispetto ai tempi concordati con l'Amministrazione sarà applicata una penale giornaliera pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dall'amministrazione sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo.

Il collaudo dell'attività, nel suo complesso, è eseguito da un soggetto scelto dall'Amministrazione, previo rilascio da parte del Responsabile del procedimento di un apposito documento nel quale sarà riassunto l'andamento del contratto, richiamate le eventuali penalità applicate ed accertato il compimento di tutta la prestazione.

Il documento di collaudo è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, accertate nei modi di cui all'articolo 10.

ART. 13 - INADEMPIENZE

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente Capitolato;
- sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- cessione parziale o totale del contratto.

Nel caso di inadempimento, la Stazione appaltante, a mezzo di raccomandata A/R, intimerà all'Aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dall'Aggiudicatario.

Si fa infine presente che, in relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente Capitolato o successivamente definite, la Stazione appaltante ha comunque facoltà di concedere proroghe, su motivata richiesta dell'Aggiudicatario.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

L'Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. L'Aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

ART. 15 - DIRITTO DI RECESSO

L'Amministrazione ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso al Contraente sarà riconosciuto il pagamento dei servizi eseguiti, purché regolarmente effettuati, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C..

È fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con il Ministero delle Infrastrutture.

ART. 16- INDICAZIONI OPERATIVE

Ai fini di assicurare massima efficacia e fluidità dei rapporti reciproci nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, al momento della stipula del contratto l'Amministrazione committente designa un

Referente, che potrà coincidere con l'Autorità di Gestione del PON, mentre l'Aggiudicatario indica un Coordinatore operativo. Le interazioni con il personale degli Uffici dell'Amministrazione e di altri Enti e Istituzioni, a vario titolo coinvolti nell'attuazione e gestione del Programma, dovranno essere concordate e condivise con il Referente.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare al Referente, con congruo anticipo, l'elenco della documentazione necessaria ad espletare correttamente il servizio. Qualora taluni documenti non fossero disponibili ovvero ne sia impedito l'accesso per motivi di riservatezza o qualsivoglia altro motivo, l'Aggiudicatario provvederà con la documentazione disponibile e, se del caso, renderà note al Referente le conseguenze che la mancata visione della documentazione potrebbe determinare sul corretto espletamento del servizio.

Per una migliore esecuzione del servizio, il Coordinatore operativo presenterà al Referente, in tempo utile perché lo stesso possa provvedere alla relativa organizzazione o comunicazione ai soggetti direttamente interessati, una traccia degli incontri che ha interesse a effettuare per svolgere i controlli e le verifiche oggetto dell'appalto.

ART. 17- OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per la Programmazione e i Programmi Europei, in qualità di titolare, nomina l'Aggiudicatario responsabile esterno del trattamento.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Aggiudicatario, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B del decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti, nei riguardi delle misure di sicurezza adottate ai fini della legge, al titolare Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per la Programmazione e i Programmi Europei, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali vertenze tra la Stazione appaltante e l'Aggiudicatario che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

ART. 19 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo del contratto è soggetto a revisione da effettuarsi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con la seguente periodicità: ogni 24 mesi.

ART. 20 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Tutte le spese di contratto, bolli, imposte di registro ecc. sono a carico esclusivo del Contraente senza alcun diritto di rivalsa.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel Bando di gara.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato si fa riferimento alla Direttiva CE n. 2004/18, al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione vigente in materia.